



COMUNE DI OSCHIRI

Provincia di Sassari

Zona omogenea Olbia-Tempio

Regolamento relativo a

“FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE”

di cui all’art. 93 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii.

Approvato in sede di Delegazione Trattante in data 20.06.2017

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 99 del 22.06.2017

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7- quater, del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente "codice"), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014 n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lett. e) limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Art. 2 Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata come segue:

TABELLA 1
(Determinazione percentuale fondo in base alla tipologia e ammontare dei lavori)

Tipologia lavori	Ammontare dei lavori	%
Opere o impianti di speciale complessità	Fino a 5.000.000 di Euro	2.0
	Oltre i 5.000.000 di Euro	1.9
Manutenzioni di Opere o Impianti	Fino a 5.000.000 di Euro	2.0
	Oltre i 5.000.000 di Euro	1.9
Opere o impianti semplici	Fino a 1.000.000 di Euro	2.0
	Da 1.000.001 a 5.000.000 di Euro	1.9
	Oltre i 5.000.000 di Euro	1.8

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Qualora al personale interno dell'Ente vengano affidati una parte dei livelli di progettazione, e gli altri vengano assegnati invece a professionisti esterni, la quota di fondo determinata sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi viene ridefinita come segue:
 - progetto preliminare: 20% della quota di cui alla lettera b) della TABELLA 2 dell'art.5;
 - progetto definitivo: 40% della quota di cui alla lettera b) della TABELLA 2 dell'art.5;
 - progetto esecutivo: 40% della quota di cui alla lettera b) della TABELLA dell'art.5.

Art. 3 – Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmano i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri

di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi di progettazione interna

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Responsabile del Servizio interessato.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5 – Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione e le altre attività del procedimento, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, come segue:

TABELLA 2

	Soggetto	Aliquota
a)	Responsabile unico del procedimento	50%
b)	Tecnico o tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati	25%
c)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	1%
d1)	Personale incaricato della direzione lavori	15%
d2)	Coordinatore in fase di esecuzione	1%
e)	Personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione	1%
f)	Collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione	7%

2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
3. Qualora, dopo l'affidamento dell'incarico, alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti interessati verrà ridotto come segue:
 - per quanto riguarda le funzioni (direzione lavori, collaudo, ecc) la riduzione sarà pari alla quota corrispondente alle percentuali di cui al precedente comma 1;

- per quanto riguarda i livelli di progettazione, l'importo complessivo verrà ridotto sulla base delle percentuali di cui all'art. 2 comma 5, del presente regolamento, e detta economia viene assegnata al Responsabile Unico del Procedimento ad incrementare la percentuale di cui alla tabella e lettera a);

4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa;

5. Il compenso viene ripartito secondo le seguenti formule:

$$A=100/[1+(C/100)];$$

$$B=100-A$$

Dove:

A= % incentivo alla progettazione spettante al dipendente calcolata sul compenso di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento;

B= % oneri accessori a carico dell'Ente calcolata sul compenso di cui all'art. 93 comma 7 -ter accantonate sul quadro economico di progetto;

C= % CPDEL + IRAP a carico dell'Ente e ricompresi nelle somme accantonate ai sensi dell'art. 93 comma 7 -ter sul quadro economico di progetto;

Art. 6 – Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del Servizio, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.

2. Nel caso in cui il responsabile dell'area dei servizi tecnici, fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo, sempre previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati, viene disposta dal Segretario Comunale.

3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 – Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1 lett. e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

Art. 8 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna ed esterna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e sulla base dei criteri previsti nel "Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi per la progettazione interna di lavori ed opere pubbliche e per la redazione di atti di pianificazione", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 18.03.2004.

Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ed entra in vigore il quindicesimo giorno alla sua pubblicazione all'Albo pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.